



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022".

Repertorio atti n. 202/CU del 14 dicembre 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle Autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022", approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota DAGL 0010717 del 6 dicembre 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione, Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare, ha inviato il provvedimento in oggetto al fine di acquisire il prescritto parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che il provvedimento in argomento è stato inviato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli Enti locali con nota DAR 0020348 del 6 dicembre 2022, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni sul testo del provvedimento;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento in sede parlamentare degli emendamenti contenuti nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A). L'ANCI, in particolare, chiede che: a) le disposizioni normative in esame siano estese anche ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno; b) l'esenzione dal pagamento dell'Imu per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero; c) il differimento all'anno successivo della data di scadenza del periodo dell'ammortamento del pagamento di mutui;
- l'UPI si è uniformata al parere dell'ANCI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

14-12-2022



DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 186 .
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali
verificatisi nel territorio dell'isola di
Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

1. Integrazione rifinanziamento fondo regionale di protezione civile

*Integrare la dotazione finanziaria del fondo regionale di PC per assicurare i servizi territoriali **dei comuni per una prima risposta alle emergenze** Aggiungere il seguente articolo:*

Art. 5.

Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile

Al comma 1 sostituire le parole «, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni » con le parole «nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma: «3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è destinato dalle Regioni nella misura del 30% al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

Motivazione

Nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato, in violazione delle disposizioni costituzionali.

In un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequenza, il Sindaco è responsabile dell'assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi interventi necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile.

Stante l'attuale situazione delle strutture di Protezione civile dei Comuni, povere di mezzi e attrezzature, oltre che di personale, è necessario individuare risorse certe - non previste da PNRR o altri meccanismi di finanziamento - per l'organizzazione dei servizi comunali e intercomunali di Protezione Civile. Si chiede quindi di integrare la dotazione del fondo regionale di PC, finanziato a distanza di anni per la prima volta con la legge di bilancio per il 2022 con soli 10 milioni di euro, così da disporre di risorse adeguate a mettere i Comuni nelle condizioni di fornire una prima risposta alle emergenze, che sempre più frequentemente si susseguono.



2. Semplificazione adempimenti per i Comuni coinvolti dagli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche (art. 131)

All'articolo 131, aggiungere in fine il seguente comma:

“2. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

“862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.”;

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.”

Motivazione

Gli eventi calamitosi di natura alluvionale che hanno colpito alcuni Comuni della Regione Marche stanno determinando un grave disagio anche sotto il profilo della gestione tecnico-contabile degli interventi conseguenti che ricadono nella responsabilità dei Comuni. Si rendono pertanto necessarie ulteriori norme di snellimento procedurale e modifica di taluni dispositivi di controllo della spesa.

*Con la **lettera a)** si interviene sugli effetti degli incrementi di spesa per fronteggiare eventi che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Ai fini della valutazione dei ritardi di pagamento l'impiego delle risorse può risultare meno efficiente non per effetto di cattiva gestione ma per le difficoltà connesse ai tempi di erogazione emergenziali, come sta accadendo in questo periodo per i Comuni delle Marche coinvolti negli eventi alluvionali dello scorso mese di settembre. Lo scomputo delle spese per l'emergenza dal calcolo dei ritardi di pagamento e dalla determinazione dell'importo da accantonare al FGDC permette di evitare rischi di aggravio eccessivo e distorsioni nell'applicazione delle norme vigenti. Tali rischi sono particolarmente accentuati per gli enti di minori dimensioni spesso privi di quote di risorse proprie immediatamente spendibili di ammontare adeguato alla*



gravità degli eventi ed ai conseguenti oneri di ripristino dei luoghi e degli edifici pubblici danneggiati.

*Con la **lettera b)**, con specifico riferimento ai comuni delle Merche colpiti dall'alluvione del 15 settembre si propone la deroga alle norme contabili vigenti con riferimento all'imputazione presuntiva attraverso accertamento convenzionale dei contributi previsti a sostegno dei Comuni coinvolti (nei limiti delle spese effettivamente sostenute nel 2022) e alla gestione delle relative spese. La norma si rende necessaria, nell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario, per effetto dei tempi di elaborazione dei monitoraggi delle spese sostenute, già in larga parte elaborati dai Comuni e messi a disposizione del commissario delegato all'emergenza, che potrebbero non concludersi in tempi utili per la corretta trasposizione nei documenti contabili degli enti locali.*

Le norme proposte non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica.

